

REGOLAMENTO (CE) N. 2705/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2000

che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che abroga il regolamento (CE) n. 1492/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/2000 ⁽⁴⁾, la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 kg di polvere per 100 kg di prodotto finito. Vista l'evoluzione della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il regolamento (CE) n. 1492/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha introdotto una riduzione temporanea del precitato tasso di incorporazione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000. Per lo stesso motivo, è opportuno prorogare ed estendere la portata di tale deroga. Per maggiore chiarezza è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1492/2000 e inserire le nuove condizioni della deroga in un nuovo regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, per gli alimenti composti fabbricati tra la data d'entrata in vigore del presente regolamento e il 30 aprile 2001, la quantità minima di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è fissata a 25 kg e il tenore di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 20 kg.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1492/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.
⁽⁴⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 35.
⁽⁵⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 13.